

# Trasporti eccezionali: dal MIT indicazioni per semplificare e uniformare le istruttorie

---

3 Agosto 2017

Superare le criticità presenti nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali al fine di semplificare e uniformare le relative istruttorie: è questo l'obiettivo della **Direttiva n. 293 del 15 giugno 2017** (GU n. 175 del 28/7/2017) firmata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti che riguarda in particolare seguenti aspetti:

**Catasto delle strade:** gli enti proprietari delle strade preposti al rilascio delle autorizzazioni devono **istituire** nonché **pubblicare** e tenere aggiornato l'elenco delle strade di loro competenza indicando le caratteristiche di percorribilità con ciò premettendo ai richiedenti le autorizzazioni di poter verificare preventivamente la fattibilità dei trasporti.

**Istruttoria preventiva:** come prevede il Codice della Strada deve essere svolta una **accurata** istruttoria, in riferimento alle caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito. Ad istruttoria conclusa, nell'autorizzazione dovranno essere **indicati esplicitamente i percorsi e gli elenchi di strade** compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a "tutte le strade" della rete di competenza, a meno che questa nella sua interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto eccezionale che si intende autorizzare. E' possibile il riferimento alle strade richieste nella domanda di autorizzazione con esclusione esplicita delle strade o tratti di esse non compatibili con il transito eccezionale da autorizzare. L'indicazione del percorso resta un onere a carico del richiedente che deve espressamente elencare le strade interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete.

**Coordinamento tra enti:** è necessario adottare **procedure telematiche e istituire sportelli unici** per l'accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche a fini di coordinamento e di scambio di informazioni.

**In Allegato:** Direttiva MIT n. 293/2017

[29541-Direttiva MIT n.293-2017.pdf](#) [Apri](#)